Federconsumatori

Roma, 05 novembre 2025

Prot. 4.1.18/2025/GP

CAMERA DEI DEPUTATI
Commissione X (Attività produttive, commercio e turismo)
Schema di decreto legislativo recante attuazione della direttiva (UE) 2024/1711, che modifica le direttive (UE) 2018/2001 e (UE) 2019/944 per quanto riguarda il miglioramento dell'assetto del mercato dell'energia elettrica dell'Unione (atto 318)

Con il presente contributo, la Federconsumatori intende rilevare alcuni profili di criticità delle norme in esame, così come di seguito evidenziati: l'esame è circoscritto agli articoli di interesse del consumatore.

L'articolo 2, rubricato "*Modifiche all'articolo 5 del decreto legislativo 8 novembre 2021, n. 210*", recepisce le norme della direttiva 2024/1711 in materia di libertà di scelta del fornitore di energia.

L'articolo 2 aggiunge una serie di modifiche e nuovi commi all'articolo 5 dello stesso decreto legislativo rubricato **"Diritti contrattuali dei clienti finali".**

In particolare, si apprezza l'attenzione posta sulla trasparenza contrattuale verso clienti finali che molto spesso non sono avvezzi alla materia; tuttavia, non possiamo che rilevare che ci sia una trasposizione delle norme europee nell'ordinamento nazionale alquanto meccanica e che si sia persa l'occasione per integrare la normativa nazionale con elementi rilevanti quali quelli, a titolo esemplificativo e non esaustivo, relativi alle modalità di conclusione dei contratti. Ci preme evidenziare, come peraltro già sollevato in altre sedi e presso altri organismi, che oltre ai contenuti dei contratti è necessario intervenire e legiferare in merito all'acquisizione del consenso alla contrattualizzazione da parte dei clienti finali che troppo spesso risulta carpito con dolo o per errore, mediante l'utilizzo di metodi di sottoscrizione digitali quali quelli operati per il tramite di OTP (One Time Password): strumento che non consente la lettura del contenuto dei documenti sottoscritti oltre a non permettere di identificare in modo inconfutabile il soggetto sottoscrittore e non concedere un contraddittorio in caso di disconoscimento. Anche la tracciabilità trasmissione della documentazione contrattuale ovvero delle modifiche unilaterali apportate ai contratti resta un punto dolente in quanto non vi è alcuna previsione normativa che determini l'obbligo in capo ai venditori/fornitori di inoltrare la documentazione in modo tracciabile, limitando pertanto i diritti, anche in punto di esercizio del recesso, del consumatore finale.

A tal proposito, le modifiche ai contenuti che si vanno ad apportare al decreto legislativo, seppur fondamentali, risultano inutili se non vengono portate a conoscenza del cliente finale, in un quadro normativo nel quale non vi è alcuna previsione che obblighi i fornitori a tracciare la corrispondenza e pertanto ad accertarsi che il contraente sia venuto a conoscenza dei contenuti degli accordi.

Non di poco conto risulta anche l'introduzione del divieto di modifica unilaterale delle condizioni contrattuali, economiche e di durata nonché di risoluzione contrattuale prima della scadenza nel caso di contratti di fornitura a tempo determinato e a prezzo fisso. Negli scorsi anni, a seguito dell'aumento incontrollato del prezzo del gas e conseguentemente di quello dell'energia, abbiamo purtroppo assistito ad una serie di pratiche volte ad evitare il rispetto delle condizioni assunte in contratto e pertanto tale previsione non può che essere favorevolmente accolta dalla scrivente Associazione.

Si evidenzia, inoltre, che viene inserito nello schema l'art. 2*bis* che testualmente recita "*tutti i clienti finali hanno diritto di concludere, su richiesta, un contratto di fornitura di energia elettrica*.". Ebbene, tale principio, che non può che essere condiviso dalla nostra Associazione, confligge con il principio di libertà contrattuale nel mercato libero.

Di fatto, a seguito della fine del mercato di maggior tutela abbiamo rilevato che a diversi utenti, soprattutto quelli più vulnerabili o incolpevolmente morosi, non è concesso aderire a nessuna delle offerte del mercato in quanto le aziende si sono attrezzate in autonomia ad effettuare dei *credit check* per verificare l'affidabilità dei clienti che stanno per acquisire. Tali verifiche non tengono conto delle morosità in corso, che potrebbero giustificare un eventuale diniego, bensì vertono sulle segnalazioni di altre aziende sull'andamento dei pagamenti, sulle eventuali disalimentazioni occorse o addirittura sul numero di cambi contrattuali effettuati dall' utente.

Tali aspetti, stante l'attuale ingovernabilità del mercato energetico, potrebbero anche non dipendere dal soggetto valutato, che in ogni caso viene escluso da un eventuale contraddittorio. Ciò determina che diversi clienti finali non ottengano la fornitura di energia elettrica né dal mercato libero e, non avendone i requisiti, neppure dal mercato di maggior tutela.

Peraltro, non si comprende il discrimine tra il mercato dell'energia elettrica e quello del gas: si ritiene pertanto che sia giunta l'ora di prevedere nell'ordinamento delle forme di tutela, anche eventualmente ampliando la possibilità di aderire al mercato di maggior tutela agli utenti che si vedono negare qualsiasi altra tipologia di contratto determinando precise condizioni di accesso ovvero normare l'utilizzo di *Black List* da parte dei fornitori poiché si discute di beni essenziali

per una condizione di vita dignitosa e non può essere demandata a società private la regolazione di questi rapporti.

Auspicando che le riflessioni esposte nel presente documento siano tenute in considerazione e ritenute utili e meritevoli di concreta valutazione, nell'interesse dei consumatori che sono diretti destinatari delle disposizioni previste, inviamo i più cordiali saluti.

Fabrizio Ghidini

Vicepresidente Federconsumatori - APS

Federconsumatori – APS- Via Palestro, 11 00185 Roma - Tel.06.42020759 – Fax 06 4742480
e-mail: federconsumatori@federconsumatori.it – Pec federconsumatori-nazionale@pec.it

DONA IL **5x1000** ALLA FEDERCONSUMATORI CF 97060650583